

Vendita di macchinario per la riparazione privo dei requisiti di sicurezza.

Segnaliamo un'interessante sentenza della Cassazione Penale con l'auspicio che costituisca l'avvio di un orientamento consolidato sul punto. In piena dissonanza con l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, la Cassazione sostiene infatti che la vendita di macchina usata non a norma coi requisiti di sicurezza non costituisca violazione dell'art. 23 D. Lgs. 81/2008, laddove si provi che la cessione del bene sia avvenuta con la specifica finalità di essere assoggetta a riparazione dalla società acquirente, onde poi essere messo in commercio in condizioni di sicurezza.

Le motivazioni della sentenza in commento discendono da una interessante verifica del concetto di vendita contenuto nell'art. 23 comma 1° del D. Lgs. 81/08, intitolato "*Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori*". Tale norma testualmente recita: "*Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro*". La Cassazione, interpretando la norma secondo "*un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale*", ha ritenuto che il citato divieto non debba interpretarsi in modo assoluto, come divieto di messa in commercio o in circolazione di macchina non a norma, ma possa invece "*subire un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma*".

Tuttavia per poter godere della suddetta interpretazione in deroga, a giudizio della Suprema Corte, l'autorità procedente dovrà svolgere un accertamento in concreto:

1. delle condizioni di vendita
2. dei soggetti parte dell'atto
3. degli obblighi gravanti sia sul venditore che sul diretto destinatario
4. sul ruolo da quest'ultimo esercitato (se, cioè, autorizzato a mettere a sua volta in circolazione il macchinario una volta riparato, ovvero a riconsegnarlo al venditore che potrà poi venderlo a terzi per un utilizzo sul mercato).

Pertanto, pur non essendo messo in dubbio il **divieto di impiego di macchinari non a norma** e il **conseguente divieto di vendita** di tali macchinari stante la supposta normalità dell'impiego degli stessi nel ciclo produttivo dell'acquirente, laddove tale passaggio non avvenga per **l'esplicita previsione contrattuale** che preveda lo stazionamento del macchinario presso **una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma**, la condotta è da considerarsi rispettosa dell'art. 23 D. Lgs. 81/2008 (salvo la verifica in concreto del rispetto di quanto sopra).

Nell'attesa che la sentenza quivi in commento possa trovare ampia conferma in pronunce successive, si suggerisce di contattare l'area Sicurezza Ambiente per ogni eventuale dettaglio e analisi del caso concreto.